

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN NOLO DI CIRCUITI DI TRASMISSIONE DATI

ACCORDO QUADRO

Il Consortium GARR (di seguito indicato anche come GARR) intende concludere un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura in nolo di **Circuiti di trasmissione dati** (di seguito indicati anche come **Circuiti**), a norma dell'articolo 59 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..

Ai sensi del citato articolo 59 comma 8, la presente procedura prevede:

- l'acquisizione da parte del GARR della disponibilità degli operatori economici con capacità tecnico finanziaria in grado di effettuare le forniture di cui al successivo ART. 3 e la valutazione delle offerte tecniche;
- l'aggiudicazione, a seguito di confronto competitivo, tra gli operatori selezionati ed in grado di effettuare le forniture.

ART. 1 - DURATA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro decorrerà dell'effettiva sottoscrizione dello stesso con gli operatori economici aderenti ed avrà la durata di massima di 48 mesi, salvo che l'Assemblea degli Associati non deliberi la proroga della durata del Consortium GARR, in tal caso l'accordo quadro sarà interrotto alla data del 31 dicembre 2011 (scadenza della durata del Consortium GARR), con preavviso scritto di almeno due mesi. Tale clausola non comporta alcun maggiore onere per il GARR.

L'importo complessivo presunto di tutte le forniture stimate, comprensivo di tutti gli oneri ammonta a circa **Euro 20 (venti) milioni** oltre l'IVA.

Nell'arco dell'esecuzione dei contratti di fornitura il GARR si riserva la facoltà, qualora si verificasse la necessità, di richiedere ulteriori **Circuiti** non previsti oppure la dismissione di **Circuiti** in essere, entro il 20% (venti) del valore del contratto di fornitura stipulato con ogni singolo fornitore.

Inoltre il GARR, con l'Accordo Quadro, non assume impegno alcuno circa gli effettivi ordinativi, poiché i **Circuiti** da realizzare saranno determinati da:

- le richieste degli utilizzatori della rete
- l'affinamento degli obiettivi di progetto
- la spesa totale necessaria all'acquisizione dei **Circuiti** per il backbone e per il collegamento delle sedi degli utenti
- la possibilità di ottenere la disponibilità di fibra ottica alternativa, ed economicamente competitiva, al collegamento via **Circuito**

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

L'Accordo Quadro ha per oggetto il **nolo**, della durata di **36 mesi**, di **Circuiti** di backbone e di accesso per la rete GARR.

I contratti di nolo dei **Circuiti** con i singoli Fornitori decorreranno dell'effettiva sottoscrizione degli stessi ed avranno la durata di **36 mesi**, salvo che l'Assemblea degli Associati non deliberi la proroga della durata del Consortium GARR, in tal caso il contratto sarà interrotto alla data del 31 dicembre 2011 (scadenza della durata del Consortium GARR),



con preavviso scritto di almeno due mesi. Tale clausola non comporta alcun maggiore onere per il GARR.

Come specificato nel "Capitolato Tecnico di Gara", la fornitura prevede **Circuiti** per il backbone o per l'accesso ciascuno dei quali può essere aggiudicato singolarmente ed indipendentemente dagli altri.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE

Per quanto concerne le caratteristiche della fornitura, si rimanda a quanto descritto e richiesto dettagliatamente nel documento "Capitolato Tecnico di gara" che è parte integrante e sostanziale del presente schema. I contratti di fornitura stipulati tra GARR e operatori economici a seguito dell'Accordo Quadro avranno per oggetto i **Circuiti** a cui si riferisce tale documento.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E AMMISSIBILITÀ ALL'ACCORDO QUADRO

1) Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati nell'art. 34 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., ovvero:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge n. 422/09 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/85;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) , i quali prima della presentazione della presentazione della domanda di partecipazione, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime la domanda di partecipazione per nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 240/91; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- f bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Verranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le domande di partecipazione sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di domanda, qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; inoltre, ciascun operatore dovrà indicare le parti di attività che saranno eseguite dagli stessi ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., uniformandosi a quanto sancito al comma 2 dello stesso articolo.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, già formalmente costituiti, è sufficiente la sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del soggetto qualificato come mandatario.

2) Requisiti per la partecipazione all'Accordo Quadro

Gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire, secondo le prescrizioni previste dal bando di gara al Consortium GARR presso la sua sede in Via dei Tizii n.6 – 00185 Roma, un plico recante la seguente dicitura **“Domanda di partecipazione all'Accordo Quadro per la fornitura in nolo di Circuiti di trasmissione dati e presentazione dell'offerta tecnica”** e contenente tutta la documentazione richiesta nel documento **“Modalità di partecipazione all'Accordo Quadro per la fornitura in nolo di Circuiti di trasmissione dati”**.

Qualora il numero degli operatori economici ammessi sia inferiore a tre, ai sensi del comma 5 dell'articolo 59 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il GARR, al fine di garantire la massima concorrenzialità, si riserva la facoltà di estendere il presente invito anche ad operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione all'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro verrà concluso con tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti (requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale) e che avranno presentato una **proposta tecnica** valutata positivamente dal GARR, secondo quanto disposto dal successivo ART. 5 lettera B).

Si sottolinea che i Fornitori potranno partecipare alla gara anche se in grado di offrire un singolo **Circuito** tra quelli indicati nel “Capitolato Tecnico di Gara”, potranno altresì proporre la singola *Aggregazione di Circuiti per l'accesso*, purché siano in grado di garantire la fornitura del collegamento per tutte le sedi di accesso incluse nell'Aggregazione. Non saranno quindi ammesse offerte che si riferiscano solo ad alcune delle sedi incluse nell'Aggregazione.

ART. 5 – AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE

Le singole forniture saranno affidate secondo le norme di scelta del contraente di cui al comma 2 dell'articolo 59 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., agli operatori economici che hanno aderito all'Accordo Quadro. La fornitura sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base ai seguenti parametri e pesi:

- A) **prezzo** **60%**
- B) **qualità** **40%** (sia per i singoli “*Circuito di accesso o di backbone*” che per l’*“Aggregazione di Circuiti per l'accesso”*)



Premesso che:

- nel “Capitolato Tecnico di Gara” sono stati indicati i valori di soglia delle caratteristiche tecniche e operative dei **Circuiti** e del servizio di manutenzione richiesti nonché i valori di soglia dei livelli di servizio e di qualità della soluzione proposta;
- le proposte tecniche che non raggiungano i sopracitati valori di soglia saranno escluse dalla gara;
- il GARR vuole garantire alla propria comunità la fornitura di un’infrastruttura di rete affidabile e di elevata qualità;

costituiranno oggetto della valutazione tecnica (di cui al punto **B** del presente ART.5 del presente Accordo), per ogni “*Circuito di accesso o di backbone*” i seguenti sub parametri per un max di **40 punti** così ripartiti:

- fino a 4 punti per la lunghezza del circuito;
- fino a 10 punti per la protezione del circuito;
- fino a 10 punti per la possibilità di incremento della capacità del circuito;
- fino a 16 punti per la qualità dei circuiti e della soluzione proposta, in tutti i suoi aspetti

e costituiranno oggetto della valutazione tecnica (di cui al punto **B** del presente ART.5 del presente Accordo), per ogni “*Agregazione di Circuiti per l’accesso*” i seguenti sub parametri per un max di **40 punti** così ripartiti:

- fino a 8 punti per i servizi disponibili nell’Agregazione di circuiti;
- fino a 15 punti per le modalità di raccolta dell’Agregazione;
- fino a 17 punti per la qualità della soluzione di Agregazione proposta, in tutti i suoi aspetti.

Per una descrizione più puntuale delle modalità di assegnazione del punteggio e dei parametri tecnici premianti, si rimanda al “Capitolato Tecnico di Gara”.

ART. 6 – MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

GARR ha intenzione di realizzare la nuova infrastruttura di rete, descritta nel “Capitolato Tecnico di Gara”, in tempi brevi, per poi proseguire con successive integrazioni e ampliamenti nel corso della durata dell’Accordo Quadro.

In questa sede si vuole sottolineare che i Fornitori saranno tenuti ad assicurare un tempo massimo di consegna dei “*Circuito di accesso o di backbone*” pari a 90 giorni solari dalla data d’ordine del GARR. **In tale tempistica sono comprese le code locali.**

Se l’oggetto della fornitura è il nolo di una “*Agregazione di Circuiti per l’accesso*” il fornitore dovrà impegnarsi a garantire la consegna (a seguito di collaudo positivo) dell’**80%** dei circuiti di accesso per le sedi utente che compongono l’Agregazione (tra i quali quelli relativi ai *nodi di raccolta*), entro la data dichiarata all’atto della presentazione dell’Offerta Tecnica e comunque non oltre 90 giorni solari dalla data dell’ordine da parte di GARR. **In tale tempistica sono comprese le code locali.**

Per il restante **20%**, dei circuiti di accesso per le sedi utente che compongono l’Agregazione, il Fornitore dovrà garantire la consegna (a seguito di collaudo positivo), entro ulteriori 60 giorni solari dalla data dichiarata all’atto della presentazione dell’Offerta Tecnica e comunque non oltre 150 giorni solari dalla data dell’ordine da parte di GARR.



Si rimanda al "Capitolato Tecnico di Gara" per la definizione delle tipologie di circuiti sopra citate.

ART. 7 – GARANZIE E MANUTENZIONE DELLA INFRASTRUTTURA

Oltre alla fornitura dei **Circuiti**, GARR richiede, il servizio di manutenzione degli stessi. I Fornitori, infatti, saranno tenuti ad assicurare delle percentuali di affidabilità, dei tempi di intervento vincolanti e la presenza di un Centro di Gestione proattivo alle richieste di GARR. Per una descrizione puntuale delle specifiche relative al servizio di manutenzione dei Circuiti si rimanda al "Capitolato Tecnico di Gara".

ART. 8 – CONTROLLI E COLLAUDI

Per quanto concerne le modalità di collaudo si rimanda al documento "Capitolato Tecnico di Gara".

La dichiarazione di conformità, tutto quanto necessario alla effettuazione del collaudo e la produzione della documentazione relativa saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Si sottolinea, inoltre, come GARR in fase di collaudo effettuerà la verifica di qualità e un test di carico di ogni **Circuito**. Nel caso di "*Agregazione di Circuiti per l'accesso*" il test e le verifiche di cui sopra saranno condotti dal GARR in fase di collaudo per ogni circuito di accesso che appartiene all'Aggregazione.

ART. 9 – PENALITÀ

L'operatore economico, che di volta in volta risulterà aggiudicatario dell'esecuzione della fornitura richiesta, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari afferenti la fornitura.

Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal GARR penali, in relazione alla gravità delle inadempienze.

1) Ritardo nelle forniture

Per l'inosservanza dei termini di realizzazione della fornitura oggetto dell'inadempienza, di cui all'ART. 6 del presente schema, sarà applicata una penale con le modalità e i tempi di seguito specificati.

- a) Se l'oggetto della fornitura è il nolo di un "*Circuito di accesso o di backbone*" sarà applicata una penale fissa, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dichiarata dal fornitore, pari allo 0,50% del corrispettivo della fornitura, che è dato dalla somma dei canoni per 36 mesi di nolo relativi al singolo Circuito. Un ritardo superiore ai 60 giorni solari comporterà la risoluzione parziale del contratto, relativamente alla specifica fornitura oggetto del ritardo.
- b) Se l'oggetto della fornitura è il nolo di una "*Agregazione di Circuiti per l'accesso*" e se la percentuale dei circuiti in Aggregazione consegnati è inferiore all'80%, sarà applicata una penale fissa, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dichiarata dal fornitore, pari allo 0,50% del corrispettivo della fornitura, che è dato dalla somma dei canoni per 36 mesi di nolo relativi all'intera "*Agregazione di Circuiti per l'accesso*". Un ritardo superiore ai 60 giorni solari comporterà la risoluzione parziale del contratto, relativamente all'intera "*Agregazione di Circuiti per l'accesso*" oggetto della fornitura.

Per il restante 20% dei circuiti in Aggregazione sarà applicata una penale fissa, per ogni giorno di ritardo nella consegna, oltre il termine di 150 giorni dalla data dell'ordine da parte di GARR, pari allo 0,50% del corrispettivo della fornitura, che è dato dalla somma dei canoni per 36 mesi di nolo relativi all'intera "Agregazione di Circuiti per l'accesso". Un ritardo superiore ai 60 giorni solari potrà comportare la risoluzione parziale del contratto, relativamente all'intera "Agregazione di Circuiti per l'accesso" oggetto della fornitura.

2) Carenze qualitative

Per accertate gravi carenze qualitative dei Circuiti forniti (difforni da quanto dichiarato o addirittura al di sotto delle specifiche tecniche contenute nel "Capitolato Tecnico di Gara") o inutilizzabilità di elementi degli stessi (durante il collaudo oppure in un fase successiva) sarà applicata una penale pari:

- al 5% del canone annuale relativo al singolo Circuito, se l'oggetto della fornitura è il nolo di un "Circuito di accesso o di backbone";
- al 5% del canone annuale dell'intera "Agregazione di Circuiti per l'accesso" a cui appartiene il Circuito che presenta gravi carenze qualitative, se l'oggetto della fornitura è una "Agregazione di Circuiti per l'accesso".

In entrambi i casi il fornitore sarà tenuto alla sostituzione delle parti mal funzionanti e in caso ciò non sia possibile si procederà ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. alla risoluzione parziale del contratto relativamente al "Circuito di accesso o di backbone" o alla "Agregazione di Circuiti per l'accesso" oggetto delle carenze qualitative.

3) Ritardi nell'intervento di assistenza tecnica e manutenzione


Il "Capitolato Tecnico di Gara" specifica i tempi di intervento minimi che ogni fornitore si impegna a rispettare e, in aggiunta ad essi, ad ogni fornitore è richiesto di dichiarare i propri tempi di intervento (migliorativi), in quanto essi costituiranno oggetto di valutazione tecnica.

In caso di ritardato intervento sarà applicata una penale fissa di Euro 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di intervento dichiarati.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto ipso-iure, oltre ai casi specificati dal punto 1 e 2 del precedente Art. 9, nei seguenti casi:

- a) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del GARR, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto;
- b) morte del Titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);
- c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa;
- d) intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i.;
- e) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento dell'appalto;
- f) inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del contratto di fornitura con gravi danni provocati al GARR;
- h) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto;
- i) non rispondenza dei beni e servizi forniti alle specifiche contrattuali;



- j) reiterati inadempimenti;
- k) rifiuto di esibire e/o non conformità ai disposti di legge della documentazione relativa ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

In tali casi il GARR sarà tenuto a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute, salvo quanto previsto negli altri casi.

La risoluzione del contratto porterà inoltre al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa, nonché di ogni ulteriore spesa ad eccezione del caso previsto alla precedente lettera b).

ART. 11 GARANZIE DI ESECUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione del contratto di fornitura gli operatori aderenti all'accordo quadro dovranno costituire una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione, stabilita nel 10% (o 5% nei casi previsti dalle norme) del valore del contratto affidato, in uno dei seguenti modi:

- 1) assegno circolare intestato al GARR;
- 2) attestazione di bonifico sul conto corrente bancario n. 000001425575, intestato a Consortium GARR, presso la banca:
Banca Monte Dei Paschi di Siena, Ag. 91, Via Tiburtina n. 1110 - 00156 ROMA
cod. ABI 01030 ; cod. CAB 03269;
IBAN : IT 96 R 01030 03269 000001425575
- 3) fideiussione bancaria rilasciata da una delle aziende di credito ai sensi del D. Lgs. n.385/93 s.m.i.;
- 4) fideiussione assicurativa, debitamente quietanzata, rilasciata da una Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
- 5) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ed autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei documenti di cui ai punti 3), 4), 5) devono essere inserite, **a pena di esclusione**:

- l'espressa ed incondizionata rinuncia dell'istituto finanziario o assicurativo al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del GARR;
- l'esplicita indicazione della loro validità pari alla durata del singolo contratto di fornitura.

Al fine di facilitare la restituzione della garanzia a corredo dell'offerta prestata nei modi di cui ai punti 1) e 2) i partecipanti devono indicare le coordinate bancarie del loro conto corrente.

ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO GARR E RESPONSABILE DI CONTRATTO DELL'OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE

Considerata la complessità dei contratti il GARR ritiene, al fine di garantire la puntuale esecuzione dei disposti contrattuali e l'osservanza delle leggi vigenti, di nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto per il GARR.

In particolare, il Direttore per l'esecuzione del contratto per il GARR avrà il compito di:

- verificare il corretto svolgimento delle singole fasi del contratto;

- autorizzare l'emissione della fattura da parte dell'operatore economico e conseguente benessere al pagamento della stessa;
- controllare che il contratto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente documento e nel "Capitolato Tecnico di Gara";
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del GARR.

Il Responsabile del procedimento per il GARR può, dandone comunicazione all'operatore economico contraente, avocare a se i compiti del Direttore dell'esecuzione o nominare altro Direttore per l'esecuzione del contratto, in sostituzione del precedente.

Per consentire i fini previsti dal contratto, il contraente designerà, entro 10 giorni alla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l'organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali e dei disposti di legge, con particolare riguardo a quelli della sicurezza del lavoro.

ART. 13 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa alcuna forma di revisione prezzi.

ART. 14 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La modalità di pagamento sarà in rate bimestrali posticipate, tutte della stessa entità, quindi, se N è il valore totale del nolo a 36 mesi (comprensivo di eventuali costi di progettazione e attivazione *Una Tantum*) dei Circuiti oggetto della fornitura, ogni rata sarà di Euro N/18 oltre l'IVA.

ART. 15 - OSSERVAZIONE DI LEGGI E DECRETI - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONE

Gli operatori economici che aderiranno all'accordo quadro sono tenuti all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili in vigore o che saranno emesse durante l'esecuzione del contratto.

L'operatore economico ha l'esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di tutela del lavoro del personale che opera sotto sue dipendenze e addetti all'esecuzione della fornitura e installazione dei componenti.

L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo dei propri dipendenti che cagioni danni anche indiretti al GARR, al personale del GARR, a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni direttamente o indirettamente prodotti e conseguenti.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare a propria cura, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, un'apposita polizza di responsabilità civile che prevede espressamente l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del contratto stesso, con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà essere consegnata al Direttore dell'esecuzione del contratto per il GARR.

ART. 16 – ONERI PER LA SICUREZZA

Il GARR relativamente ai contratti da stipulare a seguito del presente Accordo Quadro ha valutato che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero e pertanto non ha predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).



ART. 17 – RISPETTO DELLA TRASPARENZA

Il contratto sarà risolto, oltre a quanto previsto precedentemente, anche nel caso in cui da parte dal GARR sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato dall'operatore economico contraente nella dichiarazione rilasciata in fase di selezione, relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti del GARR, senza riconoscimento alcuno di eventuali prestazioni fornite o attività già svolte e salva la facoltà di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di nullità.

ART. 19 – SUBAPPALTO

L'operatore economico ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/200 e s.m.i. deve indicare nella domanda di partecipazione all'accordo quadro le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.

ART. 20 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA

L'operatore economico si impegna a comunicare al GARR, al verificarsi del fatto, se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.

ART. 21 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente appalto, nonché alla sua applicazione, interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 22 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

La competenza arbitrale è esclusa.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati relativi all'operatore economico contraente verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale secondo le previste indicazioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i..

l Presidente

Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 1, 2, 9, 10, 14 e 21 del presente Accordo Quadro.

....., li

L'Impresa

